



Università degli Studi di Ferrara

**PROCEDURA APERTA NAZIONALE, NELLA FORMA DELL'ACCORDO
QUADRO, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA,
TRASPORTO, RECUPERO E/O SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI
DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DI RICERCA E DIDATTICA, PRODOTTI
DALLE STRUTTURE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA –
CIG 6350672452**

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Allegato 1)

Il Dirigente dell'Area Edilizia,
Sicurezza, Gare e Patrimonio
(ing. Giuseppe Galvan)

INDICE

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. I/1 - PREMESSA	3
ART. I/2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
ART. I/3 - OGGETTO DELL' ACCORDO QUADRO	3
ART. I/4 - DURATA DELL' ACCORDO QUADRO	4
ART. I/5 - IMPORTO A BASE DI GARA	4
ART. I/6 - FINANZIAMENTO	4
ART. I/7 - DIRETTORE DELL' ESECUZIONE DEL CONTRATTO	4
ART. I/8 - ESECUZIONE ANTICIPATA	4
PARTE II - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO	4
ART. II/1 - CARATTERISTICHE E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	4
ART. II/2 - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO	7
ART. II/3 - UNITA' LOCALI	8
ART. II/4 - RAPPRESENTANZA DELL' APPALTATORE – REFERENTI E CONSULENTE ADR	8
PARTE III - SICUREZZA	10
ART. III/1 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI	10
PARTE IV - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA	11
ART. IV/1 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELL' APPALTATORE	11
ART. IV/2 - CAUZIONE DEFINITIVA	12
ART. IV/3 - COPERTURE ASSICURATIVE	13
ART. IV/5 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE	15
ART. IV/6 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DELL' CONTRATTO	15
ART. IV/7 - RECESSO	16
ART. IV/8 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI	17
ART. IV/9 - DIVIETO DI ANTICIPAZIONE DEL PREZZO	18
ART. IV/10 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI CONTRATTUALI	18
ART. IV/11 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	18
ART. IV/12 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO	18
ART. IV/13 - SPESE	19
ART. IV/14 - CONTROVERSIE	19
ART. IV/15 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI	19
ART. IV/16 - ADEGUAMENTO ALLA SOPRAVVENUTA NORMATIVA	19

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. I/1 - PREMESSA

Il presente capitolato definisce i requisiti e le condizioni per l'affidamento, nella forma dell'accordo quadro, del servizio di raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dalle attività di ricerca e didattica, prodotti dalle strutture dell'Università degli Studi di Ferrara, di seguito denominata "Università" e le modalità con le quali tale servizio dovrà essere realizzato dall'operatore economico aggiudicatario, di seguito denominato "Appaltatore".

Tutti i punti del presente capitolato saranno recepiti integralmente nel contratto che sarà stipulato dall'Appaltatore dopo l'aggiudicazione.

ART. I/2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione del presente appalto sono regolati dalle seguenti norme:

- norme nazionali vigenti in materia di appalti di forniture e servizi, in particolare dal D.Lgs.163/06 e s.m.i. e dal D.P.R. 207/10;
- RR.DD.2440/1923 e 827/1924;
- Regolamento di Contabilità dell'Università degli Studi di Ferrara emanato con D.R. Rep. n.1356/2007 - Prot. n. 21311 del 12/10/2007 e s.m.i.;
- norme contenute nel bando di gara, nel disciplinare, nonché in tutta la documentazione di gara;
- condizioni generali e particolari del servizio riportate nel presente capitolato e nelle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia attualmente in vigore in Italia o che vengano emanati durante l'esecuzione del servizio anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel presente capitolato;
- norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate;
- normativa di settore;
- D.Lgs. n.152/06 s.m.i. - parte IV Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati;
- D.P.R. n. 254/03 - Regolamento recante la disciplina dei rifiuti sanitari;
- D.Lgs. n. 205/10 - Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- D.M. n. 52/11 - Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);
- Regolamento (UE) n. 1357/2014;
- decisione della Commissione del 18 dicembre 2014 n. 955/2014;
- L. 125/15 conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali;
- accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR).

ART. I/3 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro ha per oggetto l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dalle attività di ricerca e didattica, prodotti dalle strutture dell'Università.

ART. I/4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro avrà una durata quadriennale, con efficacia a decorrere dalla data indicata nel contratto, indipendentemente dal fatto che l'importo di aggiudicazione non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l'importo venga raggiunto entro un termine minore.

ART. I/5 - IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo complessivo quadriennale posto a base di gara è pari a € **168.000,00** IVA esclusa ed è così suddiviso:

- € **167.500,00** IVA esclusa, per l'esecuzione del servizio (importo soggetto a ribasso d'asta);
- € **500,00** IVA esclusa, per gli oneri interferenziali relativi alla sicurezza (importo non soggetto a ribasso d'asta).

ART. I/6 - FINANZIAMENTO

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio dell'Università.

ART. I/7 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il direttore dell'esecuzione del contratto è l'ing. Alessia Alberti responsabile dell'Ufficio Ambiente dell'Università o suo delegato.

Il direttore dell'esecuzione del contratto:

- comunica all'Appaltatore ogni dato relativo all'esecuzione delle prestazioni richieste;
- vigila sull'osservanza contrattuale;
- richiede eventuali varianti all'ufficio competente;
- propone che si proceda alla liquidazione delle fatture.

ART. I/8 - ESECUZIONE ANTICIPATA

Successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e in pendenza della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art.11 co.12 del D.Lgs 163/06, il direttore dell'esecuzione del contratto ha la facoltà di ordinare l'esecuzione anticipata del servizio.

In caso di mancata sottoscrizione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito, valutato secondo l'offerta presentata in sede di gara.

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

ART. II/1 - CARATTERISTICHE E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà comprendere:

- il caricamento dei rifiuti da piano terra e/o seminterrato sui mezzi di trasporto;
- il trasporto presso l'impianto di recupero e/o smaltimento;
- il recupero e/o lo smaltimento dei rifiuti;
- la fornitura presso le unità locali, in base alle richieste dei tecnici dell'Ufficio Ambiente dell'Università, dei contenitori e dei materiali necessari al confezionamento e all'etichettatura, allo stoccaggio temporaneo e al trasporto dei rifiuti prodotti.

Si riporta di seguito la produzione media annua delle strutture dell'Università dei rifiuti oggetto della gara, stimata in base ai dati storici del triennio 2012-2013-2014.

TABELLA PRODUZIONE MEDIA ANNUA				
N.	CER	Stato fisico S=solido L=liquido	kg/anno	NOTE
1	060101* 060102* 060103* 060104* 060105* 060106*	S / L	150	90% circa sono liquidi
2	060201* 060203* 060204* 060205*	S/L	50	90% circa sono liquidi
3	060311* 060313*	S / L	600	80% circa sono liquidi
4	070701* 070703* 070704* 070707* 070708* 070709* 070710*	S / L	4.800	70% circa sono liquidi
5	090101* 090104*	L	200	
6	120109* 130113* 130208*	L	500	
7	150110* 150202*	S	250	
8	160506*	S/L	500	
9	160901*	S/L	50	
10	160307*	S/L	40	
11	180103* 180202*	S/L	17.000	90% circa sono solidi
12	170503*	S	100	

L'Appaltatore deve garantire:

1. un prelievo settimanale (da effettuarsi di norma nella giornata di venerdì) dei rifiuti codificati con CER 180103* e 180202* - di seguito denominati rifiuti sanitari - principalmente presso le unità locali n. 1 e n. 2 della tabella di cui all'art II/3;

2. un prelievo di norma ogni 60 gg. dei rifiuti codificati con gli altri CER della tabella sopra riportata, principalmente presso le unità locali n. 1 e n. 2 della tabella di cui all'art II/3.

La richiesta di prelievo di cui ai suddetti punti 1 e 2, che costituisce l'ordine del servizio, verrà inviata dai tecnici dell'Ufficio Ambiente dell'Università tramite mail e/o PEC e l'Appaltatore, a seguito di tale richiesta, dovrà garantire l'intervento entro e non oltre:

- 5 gg. naturali e consecutivi per le richieste di cui al punto 1;
- 10 gg. naturali e consecutivi per le richieste di cui al punto 2.

In caso di emergenza (es. perdita e sversamento di sostanze chimiche, allagamenti, incendio, fughe di gas) l'Appaltatore dovrà garantire un eventuale prelievo straordinario entro e non oltre il giorno successivo alla richiesta, che verrà inviata con le stesse modalità di cui sopra.

L'Appaltatore dovrà garantire la consegna delle seguenti tipologie di contenitori (vuoti a perdere), rispondenti alla normativa ADR, in numero tale da coprire l'intera produzione dei rifiuti, nonché la fornitura di idonea etichettatura da apporre sui contenitori ai fini del trasporto:

- taniche con tappo a chiusura ermetica per liquidi di capienza pari a ca. 5 litri;
- taniche con tappo a chiusura ermetica per liquidi di capienza pari a ca. 20 litri;
- fusti a chiusura ermetica per solidi di capienza di circa 50÷60 litri e sacchi di uguale capacità;
- fusti a chiusura ermetica per solidi di capienza di circa 20÷30 litri e sacchi di uguale capacità;
- scatole idonee alla raccolta di materiale tagliente/pungente di circa 2,5 litri.

L'Appaltatore dovrà inoltre garantire:

- la preventiva approvazione, *entro 8 giorni* lavorativi dalla richiesta inoltrata via e-mail dall'Università, degli elenchi dei rifiuti da laboratorio e reagenti/solventi obsoleti (CER 160506*) da smaltire;
- la movimentazione dei rifiuti dai depositi temporanei dell'Università ai mezzi di trasporto dell'Appaltatore e il carico dei rifiuti sui mezzi di trasporto medesimi, utilizzando proprio personale e proprie attrezzature (pianali, carrelli, ecc.), nel rispetto delle normative in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- il trasporto dei rifiuti dal punto di raccolta di ciascun sito di produzione agli impianti di destinazione, con automezzi idonei, efficienti e forniti delle autorizzazioni previste dalla legge per le tipologie di rifiuto trasportato;
- il conferimento dei rifiuti prelevati esclusivamente a impianti di smaltimento/recupero in possesso delle autorizzazioni di legge;
- la restituzione della copia del formulario di identificazione ovvero della copia della Scheda Sistri – Area movimentazione, vidimati dal responsabile dell'impianto di destinazione, quale attestazione dell'avvenuto conferimento;
- la gestione delle emergenze correlate al servizio. In particolare, qualora durante le operazioni di carico insorgano situazioni di emergenza (es. sversamenti accidentali), l'Appaltatore dovrà intervenire tempestivamente,

con proprie attrezzature e specifici prodotti e dispositivi di contenimento (es. materiali assorbenti), al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza, rimuovere e smaltire i rifiuti e provvedere alla pulizia e alla bonifica dell'area interessata;

- l'invio di circolari e note esplicative al direttore dell'esecuzione del contratto recanti comunicazioni, chiarimenti e istruzioni in ordine alla sopravvenuta emanazione di nuove e/o diverse disposizioni normative in materia o modifiche nella documentazione che comportino nuovi e diversi adempimenti a carico delle strutture universitarie.

Inoltre l'Appaltatore dovrà:

- trasmettere all'Università, prima dell'inizio del servizio, le autorizzazioni relative al trasporto (con elenco degli automezzi e relativi CER autorizzati) e agli impianti di destinazione in cui si intende conferire i rifiuti ritirati presso l'Università. L'Appaltatore si impegna a comunicare in tempo qualsiasi variazione (per es. revoca, sospensione, annullamento, ...) relative alle autorizzazioni e agli elenchi di cui sopra;
- garantire un corso di formazione/aggiornamento sulle disposizioni ADR di almeno 4 ore all'anno, da svolgersi in modalità frontale ai tecnici dell'ufficio Ambiente presso la sede dell'Università.

ART. II/2 - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO

- 1) Per provvedere al servizio l'Appaltatore dovrà avvalersi di proprio personale, regolarmente assunto o contrattualizzato o eventualmente socio nel caso in cui l'Appaltatore sia una società cooperativa di produzione e lavoro, convenientemente esperto e formato, operante sotto la responsabilità esclusiva dell'Appaltatore medesimo e adeguato per qualificazione professionale alle esigenze dell'Università.
- 2) L'Appaltatore dovrà dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.
- 3) Ai sensi dell'art. 26 co. 8 del D. Lgs. 81/2008 il servizio dovrà essere svolto da personale dotato di tessera di riconoscimento ben visibile, riportante il nome e la foto del dipendente stesso e l'indicazione del datore di lavoro, da utilizzare sempre durante il lavoro, allo scopo di consentirne l'identificazione da parte del pubblico e del personale universitario.
- 4) Il personale impiegato dall'Appaltatore dovrà essere adeguatamente formato e, ove necessario, in possesso dell'abilitazione ADR. Dovrà conoscere le norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro e dovrà essere di pieno gradimento dell'Università la quale, ove difettassero i requisiti sopra indicati, potrà sempre chiederne la sostituzione.
- 5) Durante lo svolgimento del servizio il personale impiegato è tenuto ad un comportamento decoroso e irreprensibile, riservato, corretto e deve essere disponibile alla collaborazione con gli altri operatori, al fine di svolgere adeguatamente le mansioni affidategli e di non ostacolare l'andamento regolare dell'attività dell'Università.
- 6) L'Università si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione delle unità di personale che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di

lavoro. In caso di inadempienze si applicheranno le disposizioni di cui al successivo art. IV/4.

ART. II/3 - UNITA' LOCALI

Si riporta di seguito l'elenco delle unità locali che producono i rifiuti oggetto del presente capitolato. Si segnala che tale elenco potrà subire variazioni a seguito di nuove attivazioni/cessazioni.

N.	UNITA' LOCALI
1	via Borsari, 46 – Ferrara
2	via Fossato di Mortara, 64 – Ferrara
3	corso Ercole d'Este, 32 – Ferrara
4	via Paradiso, 12 – Ferrara
5	via Savonarola, 9/11 – Ferrara
6	via Boschetto 29/31 – Ferrara
7	via Gramicia, 35 – Ferrara
8	via Saragat, 1 – Ferrara
9	corso Ercole I D'Este, 37 - Ferrara
10	via Machiavelli, 35 - Ferrara
11	via Quartieri, 8 – Ferrara
12	via Voltapaletto, 11 – Ferrara
13	via Ariosto, 35 – Ferrara

Si evidenzia che alcune strutture sono situate in centro città e in zone a traffico limitato. Sarà cura e onere dell'Appaltatore provvedere all'ottenimento dell'autorizzazione comunale per l'accesso in tali aree.

Inoltre in alcune unità locali e/o in circostanze particolari si renderà necessario utilizzare esclusivamente un automezzo di dimensioni ridotte, tipo furgonato.

ART. II/4 - RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE – REFERENTI E CONSULENTE ADR

Per la regolare esecuzione del contratto l'Appaltatore, prima dell'inizio dello svolgimento del servizio, deve mettere a disposizione dell'Università, a titolo gratuito e per tutto l'arco di tempo di validità del contratto, un **consulente ADR** e nominare almeno un **referente tecnico** e un **referente amministrativo**, segnalando al direttore dell'esecuzione del contratto i rispettivi numeri di telefonia fissa, mobile, fax e indirizzo di posta elettronica. Si precisa che:

- **il consulente ADR** (previsto dal D.Lgs. 35/2010 e s.m.i) fornito dall'Appaltatore a titolo gratuito e nominato dall'Università come suo consulente ADR, dovrà provvedere a tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi previsti dalla normativa vigente e dovrà in particolare:
 - verificare le prassi e le procedure universitarie ai fini dell'osservanza e del rispetto di tutte le disposizioni in materia di imballaggio, spedizione e trasporto delle merci pericolose;
 - consigliare l'Università in merito alle operazioni riguardanti l'imballaggio, spedizione e trasporto delle merci pericolose, effettuando anche sopralluoghi;
 - redigere una relazione annuale nella quale dovrà indicare le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per l'osservanza

delle disposizioni in materia di imballaggio, spedizione e trasporto delle merci pericolose, nonché per lo svolgimento dell'attività dell'Università in condizioni ottimali di sicurezza;

- redigere annualmente la suddetta relazione (*entro il 28/02* dell'anno successivo) e, comunque, ogni qualvolta intervengano eventi modificativi delle prassi e procedure poste alla base della relazione stessa ovvero delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose;
 - consegnare le relazioni al legale rappresentante dell'Università che deve conservarle per 5 anni;
 - redigere, in caso d'incidente, apposita relazione e trasmetterla entro 45 gg. Naturali e consecutivi dal verificarsi dell'incidente medesimo al legale rappresentante dell'Università e agli uffici competenti.
- **Il referente tecnico** dovrà essere sempre rintracciabile, dalle ore 8.00 alle ore 17.00, e sarà incaricato di dirigere, coordinare e controllare l'attività del personale addetto al servizio; l'Università si rivolgerà direttamente a tale referente per ogni necessità di natura tecnica che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio. Il referente tecnico (o persona da lui indicata) dovrà inoltre avere le conoscenze necessarie a lavorare sul sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), tali da gestire gli smaltimenti, oltre che con le normali procedure di movimentazione, anche in modalità "Microraccolta". Tale referente dovrà inoltre essere in grado di risolvere eventuali problematiche che si dovessero verificare nel giorno in cui viene effettuato lo smaltimento. Tutte le comunicazioni formali inerenti alle suddette necessità saranno trasmesse al referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge all'Appaltatore; quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal referente sarà considerato dall'Università dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'Appaltatore. Il referente tecnico è tenuto alla stesura di report semestrali in cui comunicare al direttore dell'esecuzione del contratto il percorso completo (fino a ultimo effettivo trattamento/smaltimento al di là di un eventuale impianto intermedio di stoccaggio classificato D13-D15-R13) che hanno seguito i rifiuti prodotti dall'Università di Ferrara. I suddetti report dovranno essere consegnati al succitato direttore entro il 30° giorno successivo a ciascun semestre di riferimento.
 - **Il referente amministrativo** dovrà essere rintracciabile nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 16.00; l'Università si rivolgerà a tale referente per la gestione delle fatture e per ogni aspetto di natura amministrativa. Tutte le comunicazioni formali inerenti ai suddetti aspetti saranno trasmesse al referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge all'Appaltatore; quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal referente, sarà considerato dall'Università dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'Appaltatore.

E' facoltà dell'Appaltatore, prima dell'inizio dello svolgimento del servizio, nominare più di due referenti tra cui ripartire le attribuzioni sopra riportate. Tutte le comunicazioni formali trasmesse ai referenti si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge all'Appaltatore; quanto sarà dichiarato

e sottoscritto dai referenti, sarà considerato dall'Università dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'Appaltatore.

In caso di impedimento dei referenti, l'Appaltatore dovrà darne tempestivamente notizia al direttore dell'esecuzione del contratto, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.

PARTE III - SICUREZZA

ART. III/1 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

L'Appaltatore si obbliga a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., la completa sicurezza durante l'esecuzione del servizio e l'incolumità degli studenti e del personale universitario e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose.

In ottemperanza all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, al fine di:

- provvedere alla cooperazione e al coordinamento per l'attuazione degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;
- eliminare e/o ridurre al minimo i potenziali rischi interferenziali, che si valutano essere derivanti esclusivamente dall'utilizzo e dalla movimentazione da parte dell'Appaltatore, all'interno di aree universitarie, di automezzi ed eventuali dispositivi elettrici e meccanici per la movimentazione dei carichi.

Si forniscono di seguito le informazioni sulle misure di prevenzione e protezione adottate dall'Università e sulle misure che dovranno essere adottate dall'Appaltatore nell'espletamento del servizio.

Per tutti gli interventi effettuati dall'Appaltatore sarà cura del referente tecnico dell'Università indicare il percorso che dovrà essere effettuato con i mezzi all'interno delle unità locali e le modalità di accesso ai punti di raccolta dei rifiuti.

L'accesso del personale e dei mezzi d'opera dell'Appaltatore in tutte le aree di pertinenza dell'Università deve essere preventivamente concordato e autorizzato dal referente tecnico dell'Università.

In ogni caso l'Appaltatore è tenuto, all'interno delle aree cortilive delle unità locali riportate all'art. II/3, a rispettare il codice della strada e a non superare la velocità di 30 km/ora.

La raccolta dei rifiuti, ovvero il caricamento degli stessi sui mezzi, a carico dell'Appaltatore, avverrà presso i depositi temporanei ovvero in aree dedicate, in cui non si svolgono attività lavorative, né passaggio di studenti e/o pubblico. Sarà cura dell'Università delimitare le aree ed impedirne l'accesso ai non addetti ai lavori, laddove necessario.

Qualora l'Appaltatore, previa autorizzazione dell'Università, dovesse utilizzare attrezzature funzionali al caricamento dei mezzi (transpallet, carrelli elevatori), è onere dell'Appaltatore provvedere esclusivamente presso la propria sede aziendale al caricamento delle batterie di alimentazione.

L'accesso ai depositi temporanei è regolato da sbarre e/o cancelli, la cui apertura/chiusura è consentita esclusivamente al personale incaricato dall'Università.

I depositi temporanei sono provvisti di idonei dispositivi antincendio e di una procedura di emergenza in caso di sversamenti e/o fuoriuscite accidentali di sostanze pericolose, disponibile presso le sedi stesse dei depositi.

Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possono dar luogo ad un pericolo grave e immediato daranno il diritto, sia all'Università che all'Appaltatore, di interrompere immediatamente il servizio.

Almeno 15 giorni prima dell'avvio delle attività, l'Appaltatore deve contattare il direttore dell'esecuzione del contratto per la convocazione di una prima riunione preventiva di reciproca informazione (sui rischi derivanti dall'attività da svolgere da parte dell'Appaltatore e sui rischi specifici esistenti negli ambienti dell'Università in cui l'Appaltatore è destinato ad operare) e coordinamento in materia di sicurezza. Di detta riunione verrà redatto verbale che costituirà parte integrante della presente valutazione dei rischi da interferenze. Nel corso dell'appalto si potranno rendere necessari altri incontri, sia convocati dall'Università che dall'Appaltatore, mirati al coordinamento in materia di sicurezza.

Ai sensi dell'art. 26 co.5 del D.Lgs. 81/06, l'Università considera questi incontri come misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze, i cui costi ovvero oneri della sicurezza sono valutati in € 500, nonsoggetti a ribasso.

PARTE IV - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA

ART. IV/1 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono obblighi a carico dell'Appaltatore:

- manlevare l'Università dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione, diretta ed indiretta, delle obbligazioni previste dal presente capitolato, nonché in relazione a danni accidentali causati da terzi;
- provvedere a tutti gli adempimenti relativi alle caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio e attenersi a tutte le norme del presente capitolato;
- predisporre un'efficiente e una razionale organizzazione ed eseguire il servizio con materiali, metodi e magisteri appropriati e rispondenti alla loro natura, scopo e destinazione;
- applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori impegnati nell'esecuzione del servizio, le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assumere a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- attuare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente, nonché gli accordi integrativi territoriali applicabili nella località in cui si svolgono le prestazioni e quelle risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
- per sé e per i suoi agenti o dipendenti a qualsiasi titolo, non offrire o accettare di offrire, né dare o accettare di dare ad alcuno tangenti, doni, regali o provvigioni, neanche di modico valore, come incentivo o ricompensa per il fatto di compiere o astenersi dal compiere un'azione in relazione al presente servizio o a qualsiasi altro contratto concluso con l'Università oppure per il trattamento di favore riservato o la discriminazione esercitata nei confronti di qualcuno in relazione all'appalto o a qualsiasi altro contratto concluso con l'Università.

Nell'esecuzione del servizio l'Appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti vigenti inerenti alle prestazioni in oggetto, in materia assicurativa, fiscale e amministrativa, nonché a quelle emanate durante l'esecuzione del servizio.

L'Appaltatore ha l'obbligo di possedere od ottenere, prima dell'avvio del servizio, le licenze o le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dello stesso, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta dell'Università, in originale o copia autentica. Analogamente l'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente all'Università il verificarsi delle seguenti situazioni: revoca, decadenza o annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni di legge abilitanti lo svolgimento delle attività oggetto del presente servizio, rilasciate dalle competenti autorità amministrative.

L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire la continuità e la puntualità del servizio anche nel caso di guasti riportati dai mezzi di trasporto o nel caso di chiusura e/o fermata temporanea dell'impianto di stoccaggio provvisorio, recupero o smaltimento finale, provvedendo a propria totale cura ed a proprie spese, e quindi senza alcuna variazione di prezzo, al percorso di smaltimento alternativo ovvero di trasferimento ad altro impianto autorizzato, dandone comunicazione all'Università e trasmettendo i documenti previsti per legge.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Ufficio Ambiente dell'Università eventuali modifiche o aggiornamenti normativi in materia che implicino modifiche delle modalità di esecuzione del servizio; eventuali nuovi adempimenti saranno concertati con l'Università. L'Appaltatore deve inoltre informare repentinamente il suddetto Ufficio in caso di sciopero del personale dedicato al servizio; in tal caso deve provvedere al ritiro dei rifiuti il giorno successivo non festivo.

In caso di inosservanza di tale obbligo, l'Università si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 c.c., e di chiedere all'Appaltatore il risarcimento di ogni danno e spesa a ciò conseguente.

ART. IV/2 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti in dipendenza del presente servizio, l'Appaltatore deve costituire un deposito cauzionale nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione al netto di IVA, incrementato ai sensi dell'art.113 del D.Lgs. 163/06.

Detto deposito cauzionale può essere prestato:

- a) mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria presso gli Istituti legalmente autorizzati;
- b) mediante fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto all'art. 161 del D.Lgs. 58/98;
- c) mediante assegno circolare non trasferibile;
- d) mediante garanzia in numerario o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato.

La polizza fideiussoria o la fideiussione deve prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 co. 2 del codice civile;
- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Università;
- una scadenza successiva al termine delle prestazioni contrattuali, che sarà indicata con la comunicazione di aggiudicazione del servizio;
- che il Foro competente, per qualsiasi controversia possa insorgere nei

confronti dell'Università, è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Università stessa.

In caso di garanzia in numerario il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario n. 2985272 (CIN C codice ABI 02008, codice CAB 13030), intestato a Università degli Studi di Ferrara presso Unicredit S.p.A. – viale Cavour n. 47 - 44121 Ferrara, indicando la seguente causale: **"Cauzione definitiva relativa al servizio di raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dalle attività di ricerca e didattica, prodotti dalle strutture dell'Università degli Studi di Ferrara – CIG 6350672452"**

Qualora la cauzione venga presentata nelle forme di cui alle precedenti lettere c) e d), la stessa dovrà essere corredata da una dichiarazione dell'Appaltatore contenente l'indicazione che il Foro competente per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti dell'Università, è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Università stessa.

In caso di incameramento parziale o totale del deposito, l'Appaltatore deve provvedere, entro il termine di 10 giorni lavorativi dall'effettuazione della trattenuta sulla cauzione, al reintegro della stessa per una somma di pari importo.

ART. IV/3 - COPERTURE ASSICURATIVE

Per la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose nei confronti di studenti, utenti, terzi e personale dell'Università derivante dalla gestione del servizio, l'Appaltatore deve essere coperto da polizza assicurativa, che deve stipulare con oneri a proprio carico.

La suddetta polizza deve:

- prevedere un massimale unico minimo di **€ 4.000.000,00= per sinistro e per persona;**
- comprendere anche la garanzia di responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) per un massimale minimo **di € 1.500.000,00= per sinistro e di € 1.000.000,00= per persona**
- essere stipulata ed esibita all'Università entro la data di avvio del servizio;
- avere durata non inferiore a quella del servizio.

Resta tuttavia inteso che:

- tali massimali non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell'Appaltatore, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l'Appaltatore medesimo;
- l'Università, con esplicita clausola, sarà costituita beneficiaria della polizza fino a concorrenza del danno da essa subito, relativamente ai danni causati all'Università stessa, restando fermo l'obbligo dell'Appaltatore stipulante la polizza di pagare alle scadenze i relativi premi;
- l'esistenza e, quindi, la validità ed l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Università e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. IV/6 con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito;
- l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti.

ART. IV/4 - PENALI

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Università di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione del contratto, l'Università si riserva di applicare le penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:

- danni arrecati dal personale impiegato dall'Appaltatore: l'Università applicherà una penale pari al 10% dell'ammontare del danno, oltre al relativo addebito delle spese sostenute per le riparazioni;
- esecuzione del servizio con utilizzo di personale non regolarmente assunto: l'Università applicherà - per una prima infrazione - una penale pari a € 5.000,00 per ogni persona non in regola; la seconda infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell' art. 1456 c.c.;
- forniture essenziali allo svolgimento del servizio: qualora si verificasse un grave disservizio per mancanza o insufficienza di contenitori o altro materiale necessario, dal quale derivi ritardo nello smaltimento, accumulo eccessivo o impossibilità di deposito dei rifiuti, l'Università potrà provvedere, previa diffida da adempiere nel termine di tre giorni dalla messa in mora, ricorrendo ad altra impresa. All'Appaltatore verrà applicata una penale pari al doppio delle spese sostenute dall'Università;
- contenitori non a norma o non conformi alla richiesta: ciascuna fornitura di contenitori non omologati, laddove prevista l'omologazione, determinerà l'applicazione di una penale pecuniaria di pari a € 1.000 per ogni tipologia, oltre alla restituzione a carico dell'Appaltatore dei contenitori stessi. Qualora l'Appaltatore fornisca contenitori diversi per tipologia e capacità da quelli richiesti dall'Università, verrà applicata la penale pecuniaria pari a € 150 per ciascuna tipologia non conforme, fatta salva la restituzione a carico dell'Appaltatore dei contenitori stessi;
- servizio di prelievo su chiamata: nel caso di mancato rispetto delle tempistiche di intervento dell'Appaltatore, a seguito di richiesta di prelievo a cura dei tecnici dell'Ufficio Ambiente dell'Università di cui all'art. II/1, si applicano le seguenti penalità:
 - trascorsi 5 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta di prelievo previsti dal punto 1. dell'art. II/1, la penale pecuniaria per il ritardato adempimento è stabilita nella misura di € 250 per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo;
 - trascorsi i 10 gg. naturali e consecutivi dalla richiesta di prelievo previsti dal punto 2. dell'art II/1, la penale pecuniaria per ritardato adempimento è stabilita nella misura di € 250 per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo;
 - trascorso il termine di 1 giorno dalla richiesta di prelievo straordinario previsto dall'art II/1, la penale pecuniaria per ritardato adempimento è stabilita nella misura di euro 250 per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo;
- consulenza ADR: le penalità previste in caso di inadempienze rispetto a quanto esplicitato nell'art II/4 relativamente agli adempimenti del consulente ADR, sono le seguenti:
 - per il mancato rispetto della scadenza annuale di presentazione della relazione ADR sarà applicata la penalità di € 100 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;
 - in caso di mancata formazione/aggiornamento annuale del personale universitario sarà applicata la pena pecuniaria di € 1.000;

- mancato/tardato/errato adempimento delle procedure previste dal SISTRI da parte del trasportatore o del destinatario: nel caso comportasse sanzioni amministrative o penali a carico del produttore, l'Università si rivarrà sull'Appaltatore applicando una penale pari al doppio della sanzione comminata;
- mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal presente capitolato: l'Università potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 2.500,00.

Ove l'importo dell'applicazione delle penali superi il 10% dell'ammontare netto del contratto, si procederà ai sensi degli artt. 298 co. 2 del D.P.R. 207/10 e 136 del D.Lgs.163/06.

L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura successiva all'accertamento o sull'importo cauzionale (con conseguente obbligo dell'Appaltatore di provvedere nel termine massimo di 10 giorni lavorativi dalla richiesta dell'Università alla reintegrazione del suddetto deposito), indipendentemente da qualsiasi contestazione.

ART. IV/5 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Si considerano cause di forza maggiore quegli impedimenti alla corretta esecuzione del servizio effettivamente provocati da cause imprevedibili e per i quali l'Appaltatore non abbia omissis le normali cautele atte a evitarle.

Gli impedimenti alla regolare esecuzione del servizio che l'Appaltatore ritiene ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere comunicati all'Università mediante posta elettronica certificata, entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del loro avveramento, a pena di irrilevanza degli stessi ai fini dell'applicazione

ART. IV/6 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DELL'CONTRATTO

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all'Appaltatore dal direttore dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo posta elettronica certificata, in cui faranno fede esclusivamente la data e l'ora di trasmissione dell'Università. Entro 5 giorni dalla data della suddetta comunicazione l'Appaltatore può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Università, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevute, non le ritenga valide, applicherà le penali di cui al precedente art. IV/4, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune.

L'Università ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1456 e ss. del codice civile, nei seguenti casi:

- ipotesi previste dagli artt.135, 136 e 137 del D.Lgs. 163/06;
- frode nella esecuzione del servizio;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze, nonché ai contratti collettivi di lavoro;
- inadempimento alle disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto o suo delegato riguardanti i tempi di esecuzione del servizio e l'eliminazione di vizi ed irregolarità;

- stato di inosservanza dell'Appaltatore riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria attività e lo svolgimento del presente servizio;
- esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- interruzione parziale o totale del servizio senza giustificato motivo;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, di regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;
- mancata reintegrazione della cauzione di cui all'art. IV/2;
- applicazione di n.3 (tre) penalità di cui al precedente art. IV/4;
- qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui all'art. IV/3;
- cessione, anche parziale, del contratto;
- qualora l'operatore economico aggiudicatario non risulti possedere o perda i requisiti generali ed economico finanziari richiesti per l'esecuzione del presente servizio;
- in caso di fallimento dell'Appaltatore;
- nei casi previsti dalla vigente normativa;
- subappalto non espressamente autorizzato dall'Università;
- qualora l'Appaltatore e i subappaltatori non eseguano le transazioni nel rispetto della L.136/2010;
- violazioni della clausola anticorruzione di cui all'art. IV/1.

Qualora si giunga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'Appaltatore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'Università dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

L'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del codice civile (art. 1463 c.c.).

L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. L'Appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità della sua esecuzione, in conseguenza di cause non imputabili allo stesso, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile.

ART. IV/7 - RECESSO

L'Università si riserva la facoltà di recedere dal contratto a sua discrezione e in ogni momento, ai sensi dell'art. 1373 co. 2 del codice civile, con preavviso di almeno 2 (due) mesi decorrenti dalla data di ricezione, da parte dell'Appaltatore, della relativa comunicazione.

L'Università si riserva inoltre di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip e Intercent-ER che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'Appaltatore, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

Il recesso opererà previo invio di apposita comunicazione con un preavviso non inferiore a 15 giorni.

Nelle suddette ipotesi l'Università resta obbligata al pagamento delle sole fatture emesse in relazione ai servizi effettuati alla data in cui il recesso ha efficacia; con tale pagamento l'Appaltatore si ritiene soddisfatto di ogni suo avere e dichiara sin

d'ora che non avrà altro a pretendere per qualsiasi titolo e in particolare per l'anticipato scioglimento del rapporto contrattuale.

ART. IV/8 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI

L'Appaltatore fatturerà il prezzo degli interventi alle singole strutture universitarie sulla base delle indicazioni riportate in ciascun ordine.

Le fatture sono soggette al regime dello "split payment" ai sensi della L. 190/2014, art. 1 co. 629, lett. b).

Si applica l'art. 4 del D.P.R.207/2010.

Ai sensi del D.M. n. 55/13 l'Appaltatore è obbligato a utilizzare la **fatturazione elettronica**.

Nelle fatture elettroniche dovranno essere valorizzati i seguenti campi:

CAMPI TRACCIATO FATTURA ELETTRONICA	DATI DA INSERIRE
1.1.4 <codicedestinatario>	Codice Univoco Ufficio (tabella sottostante)
2.1.2.7 <codiceCIG>	6350672452
2.2.2.7<esigibilitàIVA>	S
2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto>	" Rit. 0,5% ex art. 4 DPR 207/10"

Di seguito si riporta l'elenco delle strutture dell'Università con i relativi codici:

Strutture	Codice Univoco Ufficio
Dipartimento di Scienze Biomediche e Chirurgico Specialistiche	7SH923
Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche	DKCE7E
Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra	LZ9YH0
Dipartimento di Ingegneria	XCSNLZ
Dipartimento di Morfologia, Chirurgia e Medicina Sperimentale	I4GT0R
Dipartimento di Scienze Mediche	9OK44N
Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie	2JLO7A
Sede amministrativa	5W71Z2

I suddetti codici devono essere inseriti nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica.

L'Appaltatore deve indicare all'Università:

- a. gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai movimenti finanziari relativi alla gara in oggetto;
- b. le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul/sui suddetto/i conto/i.

I pagamenti delle fatture vengono effettuati a mezzo mandato di pagamento esigibile presso l'istituto cassiere dell'Università, entro **30** giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura, previo accertamento della regolarità dell'esecuzione del servizio e liquidazione della fattura da parte del direttore dell'esecuzione del contratto.

Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora.

Il tasso di riferimento è così determinato:

a) per il primo semestre dell'anno a cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;

b) per il secondo semestre dell'anno a cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.

Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.

Eventuali rilievi e contestazioni concernenti le modalità di fatturazione e la regolare esecuzione del servizio, notificati all'Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata, determinano la sospensione del termine di pagamento relativamente alla/e fattura/e contestata/e.

La sospensione del termine di pagamento delle fatture si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del direttore dell'esecuzione del contratto, attestante l'avvenuto adempimento da parte dell'Appaltatore.

ART. IV/9 - DIVIETO DI ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'art. 5 del D.L. 28/03/97 n. 79, coordinato con la legge di conversione 28/05/1997 n. 140, per il presente appalto non viene erogata l'anticipazione del prezzo contrattuale.

ART. IV/10 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI CONTRATTUALI

I prezzi indicati in sede di offerta, comprensivi di tutte le spese e di quant'altro necessario a garantire la realizzazione a regola d'arte delle prestazioni definite nel presente capitolato, sono da ritenersi fissi e invariabili per il primo anno del contratto.

I prezzi saranno aggiornati annualmente a partire dal secondo anno di esecuzione del contratto, in base alla variazione accertata dell'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e di impiegati verificatisi nell'anno precedente con riferimento al mese precedente la data di inizio del rapporto.

Tale aggiornamento verrà praticato automaticamente, senza necessità di richiesta scritta e calcolato dopo la pubblicazione dei dati necessari; avrà effetto retroattivo dall'inizio del 2° anno di vigenza contrattuale e di ogni anno successivo.

ART. IV/11 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010. L'Università risolverà il rapporto contrattuale qualora l'Appaltatore non esegua le transazioni nel rispetto della suddetta legge.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Appaltatore e dai subappaltatori, il CIG (codice identificativo di gara).

L'Università risolverà il contratto qualora l'Appaltatore e i subappaltatori non eseguano le transazioni nel rispetto della suddetta legge.

ART. IV/12 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' assolutamente vietata la cessione totale o parziale dell'accordo quadro, salvo quanto stabilito dall'art. 116 del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii., sotto pena di immediata

risoluzione dello stesso per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno subito e spese sostenute dall'Università.

Le norme che regolano gli affidamenti in subappalto o in cottimo sono quelle previste dal D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii.

ART. IV/13 - SPESE

Tutte le spese inerenti all'aggiudicazione e alla stipulazione del relativo contratto sono interamente a carico dell'Appaltatore.

ART. IV/14 - CONTROVERSIE

Per tutte le controversie comunque attinenti all'esecuzione del servizio è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Ferrara.

ART. IV/15 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'Appaltatore è responsabile del trattamento dei dati personali dell'Università dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell'esecuzione del servizio ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/03.

Tali dati quindi potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto.

L'Appaltatore si impegna a comunicare i nominativi dei soggetti responsabili del trattamento dei dati personali all'Università.

ART. IV/16 - ADEGUAMENTO ALLA SOPRAVVENUTA NORMATIVA

In caso di entrata in vigore successiva alla pubblicazione del bando di gara di norme applicabili al presente servizio in ambito soggettivo e/o oggettivo, l'Appaltatore è tenuto al rispetto delle stesse.